

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1061

Demanio regionale ramo ferroviario. Casa Cantoniera Catasto F. di Terlizzi (BA) Fig. 22, p.lla 2221, sub. 1. Autorizzazione alla sdemanializzazione e all'alienazione a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. 26.04.1995 n. 27 .

Il Vice Presidente e Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Gestione demanio regionale", confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- È pervenuta in data 04.05.2018 istanza di acquisto di un bene appartenente al Demanio ferroviario della Regione Puglia, acquisito nel 2018 per Trasferimento e consegna dei Beni Ferroviari dal demanio dello Stato alla Regione Puglia (Atto n. 3454.1/2018 e trascrizione in Conservatoria dei R.I. in data 1/03/2018 Repertorio n. 1802);

Visti

- La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 " Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".
- La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".
- La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

Visti:

- il D.Lgs. n. 422/1997 di delega alle Regioni delle funzioni e compiti di programmazione e amministrazione inerenti le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., che subentrano allo Stato, quali concedenti delle predette ferrovie, sulla base di appositi Accordi di programma, stipulati a norma dell'Art. 12 dello stesso Decreto;
- tali accordi di programma, che in base al comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422/97, definiscono, tra l'altro, il trasferimento dei beni immobili, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle Regioni, nonché il vincolo di reversibilità sugli stessi gravante;
- i beni stessi sono trasferiti al Demanio e al Patrimonio indisponibile e disponibile delle Regioni, e in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle Regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile;
- la L.R. n. 27 del 26.04.1995 e ss. mm. e ii., che disciplina l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale;
- in particolare l'art. 24 della stessa L.R. 27/1995 prescrive che l'alienazione è a titolo oneroso ed è disposta dalla Giunta regionale;
- l'art. 26 bis della L.R. 27/1995, secondo cui i beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, ridotto di un terzo;
 - b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza, con la riduzione del 50 per cento;
- gli attuali concessionari, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e, in caso di possesso in buona fede, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva

occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione;

Visti:

- l'istanza del 04.05.2018 (prot. n. 10445), presentata da parte del Sig. **omissis** titolare della ditta "**omissis**", di acquisto dell'immobile identificato al C.F. di Terlizzi (BA) Fg. 22, p.la 2221, sub. 1, già in uso allo stesso per effetto di contratto sottoscritto con la soc. Concessionaria Ferrotramviaria S.p.A. in data 23.06.2006, nonché la successiva documentazione integrativa trasmessa e conservata in atti dal Servizio Amministrazione del Patrimonio;
- la nota del 29/10/2018 (prot. n. 1735), con la quale il Servizio Amministrazione del Patrimonio richiedeva i pareri propedeutici, compreso il parere di non strumentalità del bene de quo con eventuali prescrizioni di sicurezza ai sensi del DPR n. 753/80, ai fini di attivare le procedure finalizzate all'alienazione del bene de quo;
- il parere favorevole espresso con note prot. AOO_148/1735/29.10.2018 e prot. AOO_148_1401 del 10.07.2019 della Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
- la nota del 19/11/2018 (prot. n. 12330) con la quale la soc. Ferrotramviaria S.p.A., già concessionaria del servizio ferroviario, che detiene la gestione della linea ferroviaria del Nord Barese compreso il bene richiesto, ha dichiarato il proprio nulla osta all'alienazione della casa cantoniera n. 10 de quo, stante la sua mancata strumentalità all'esercizio ferroviario. La stessa società Ferrotramviaria ha posto la prescrizione per l'eventuale acquirente di attenersi al pieno ed inderogabile rispetto di tutto quanto previsto dal DPR 753/1980, in materia di distanze dal binario;
- la nota AOO_148_1401 del 10.07.2019, con cui la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ha espresso proprio parere con prescrizioni;
- la nota del 23/06/2020 (prot. n. 7524/20/P) con la quale la soc. Ferrotramviaria S.p.A., nel richiamare il precedente nulla osta del 19/11/2018, ha segnalato che il contratto del 23/06/2006, stipulato con il Sig. **omissis** è ancora in vigore e che si è optato per la prosecuzione della suddetta locazione al fine di eludere il rischio di vandalizzazioni e/o occupazioni abusive;
- il Parere prot. 11793 del 26/11/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Regionale del Mibact per la Puglia - Bari - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale. Per effetto del citato parere ministeriale, sull'immobile in questione vengono meno gli obblighi che deriverebbero alla proprietà nei diversi casi di sottoposizione dei beni a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 12 e all'art. 56 del decreto legislativo medesimo;
- gli obblighi e le prescrizioni, che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., restano invece fatti salvi e pertanto dovranno essere riportati nell'eventuale atto di alienazione, per costituire obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. In presenza di eventuali scoperte archeologiche fortuite nell'immobile in oggetto, è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla competente Soprintendenza, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Per i beni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50, comma 1, del D.lgs. 42/2004. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del D.lgs. 42/2004 eventualmente conservati nell'immobile sopracitato, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato D.lgs. 42/2004 e, in particolare per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 42 del 2004 e ss mm e ii , qualora non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, i relativi beni sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Titolo I e nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne

dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse;

- Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 del suddetto art. 12, per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del citato codice dei Beni e delle attività Culturali.

Considerato che:

- con relazione di stima prot. AOO_108/22/02/2021/0003567 il Servizio Attività Tecniche ed Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio ha determinato la valutazione immobiliare del cespite, il cui importo è risultato essere pari a €. 242.000,00 (euro duecentoquarantaduemila), con riferimento all'anno 2018 coincidente con la data dell'istanza di acquisto;
- con nota prot. AOO_108/23/02/2021/0003658 il Servizio Amministrazione del Patrimonio, ai sensi e per gli effetti della citata normativa regionale, ha provveduto a comunicare l'importo della stima ed a richiedere al Sig. **omissis** la conferma circa la volontà di procedere all'acquisto del suddetto bene, specificandone le modalità;
- con pec del 01.03.2021, acquisita in atti al prot. AOO_108/02/03/2021/0004169, il Sig. **omissis**, ha confermato l'interesse all'acquisto dell'immobile de quo al prezzo stabilito di €. 121.000,00, corrispondente al valore di stima ridotto del 50%, così come previsto dalla normativa regionale per gli attuali concessionari dei Beni;
- con detta nota in atti al prot. AOO_108/02/03/2021/0004169, il Sig. **omissis**, ha confermato l'interesse all'acquisto dell'immobile de quo al prezzo stabilito, individuando il nominativo del Notaio per il Rogito. Lo stesso richiedente ha precisato che provvederà al versamento dell'importo €. 121.000,00, corrispondente al valore di stima ridotto del 50%, così come previsto dalla normativa regionale ed in virtù del R.R. n. 15/2017, in modalità dilazionata, con primo versamento pari al 30%, da corrispondere all'atto della stipula ed il restante 70% dilazionata in otto rate annuali, costanti e posticipate, con la corresponsione di interessi computati al tasso legale;
- in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

Dato atto che:

- con nota prot. AOO_108/13/04/2021-006704, il Servizio " Amministrazione del Patrimonio", al fine di uniformarsi al chiarimento ricevuto circa l'applicabilità, anche ai beni del Demanio Ferroviario regionale, della prelazione disposta ai sensi del comma 9 dell'art.3 della Legge 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti), avendo già individuato il soggetto cui poter alienare il Bene suddetto, ha provveduto, ad attivare la comunicazione inerente la prelazione, alle stesse condizioni riferite alla vendita al soggetto richiedente, da esercitarsi a favore di Enti Locali della Provincia di Bari e del Comune di Terlizzi (BA) in cui ricade l'immobile;
- nel termine di 30 giorni, assegnato con detta comunicazione, indirizzata e correttamente consegnata nella casella di PEC degli Enti locali, per l'esercizio della prelazione, non è pervenuta alcuna richiesta di prelazione, né da parte del Comune né da parte della Provincia;
- con Rende Noto, prot. AOO_108/19/04/2021/0007133, pubblicato all'albo del Comune di Terlizzi, nonché sul Burp n. 57 del 22-04-2021, si è provveduto all'avviso, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 15 del 24 luglio 2017, dell'istanza de quo, ai fini alienativi, dando atto altresì della suddetta procedura di prelazione in corso, attivata con la nota prot. AOO_108/13.04.2021/6704;
- rispetto al suddetto ulteriore rende noto, ai sensi del R.R. n. 15/2017, non è pervenuta alcuna osservazione agli atti della Sezione Demanio e Patrimonio.
- atteso che è stata esperita senza esito la procedura relativa alla prelazione verso gli enti locali, nel caso non dovesse concludersi la procedura alienativa de quo a favore del soggetto richiedente, come sopra individuato, quale soggetto che ha in concessione il bene stesso, si provvederà ad alienare a Terzi il bene de quo, al prezzo pieno corrispondente al valore venale come sopra stimato, il cui prezzo di vendita va destinato in ogni caso all'esercizio del servizio ferroviario.

Ritenuto:

- di procedere alla sdemanializzazione dell'immobile identificato al Catasto fabbricato del Comune di Terlizzi (Ba) al Foglio 22, p.la 2221, sub. 1;
- di autorizzare l'alienazione a titolo oneroso dello stesso, attraverso la vendita diretta dell'immobile in catasto F. del Comune di Terlizzi Fg. 22, p.la 2221, sub. 1, a favore del richiedente Sig **omissis**, ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell'art. 26 bis della L.R. 27/1995, trattandosi di immobile già concesso in uso allo stesso a far data dal 2006 dalla società Ferrotramviaria s.p.a., e dichiarato non strumentale all'esercizio ferroviario, nonchè al fine di evitare contenziosi che potrebbero palesarsi nel caso di alienazione a terzi di beni già in uso a soggetti richiedenti e dunque non liberi;
- che per l'immobile in oggetto si profila la possibilità di avviare un processo di valorizzazione economica anche attraverso la valorizzazione a titolo oneroso del bene, per cui appare opportuno proporre il suo passaggio di classificazione al patrimonio disponibile regionale;
- di disporre per quanto sopra, ai sensi della L.R. n. 27/1995 art. 4 comma 3 così come inserito dall'articolo 10 c. 1 lett. C) della L.R. 29/2020, il passaggio classificativo del bene alla tipologia giuridica del Patrimonio disponibile, operando amministrativamente il passaggio di qualificazione giuridica attraverso l'aggiornamento del catalogo regionale dei beni immobili regionali.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili o alle particolari categorie dei dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento nel caso di alienazione diretta, comporterà una entrata complessiva di €.121.000,00, la stessa sarà versata dal sig. **omissis**, per l'acquisto del cespite in C.F. agro del Comune di Terlizzi (Ba) al Foglio 22, p.la 2221, sub. 1, anche mediante le procedure tramite PagoPa, secondo le modalità di seguito indicate:

- versamento pari a €.36.300,00 (trentaseimilatrecento/00), corrispondente al 30% del totale, sarà versato prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, accertato per cassa;
- il residuo 70% pari a €. 84.700,00, sarà dilazionato in 8 rate annuali, costanti e posticipate, con la corresponsione di interessi computati al tasso legale.

Successivamente si provvederà all'introito delle somme su capitoli dedicati, ai fini del rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 422/1997.

Pertanto l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

1. **di far proprie** le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. **di dare atto che** relativamente all'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 385/1990, a favore degli Enti Locali (Provincia di Bari e Comune di Terlizzi), non sono pervenute istanze nei termini;

3. **di autorizzare** la sdemanializzazione dell'immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Terlizzi (Ba) al Foglio 22, p.lla 2221, sub. 1, quale bene non strumentale all'esercizio ferroviario;
4. **di disporre** a tal fine il passaggio di classificazione giuridica del bene de quo dall'attuale tipologia di "demanio ferroviario" regionale a quella di "Patrimonio disponibile" regionale e pertanto suscettibile di alienazione, così come statuito dalla D.G.R. n. 2412 del 19/12/2019, operando amministrativamente il passaggio di qualificazione giuridica attraverso l'aggiornamento del catalogo regionale dei beni immobili regionali.
5. **di autorizzare**, altresì, l'alienazione a titolo oneroso del suddetto cespite, censito in catasto Fabbricati del Comune di Terlizzi Fg. 22, p.lla 2221 sub. 1, a favore del Sig. **omissis**, che ne ha fatto istanza e ne ha confermato l'interesse all'acquisto, ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell'art. 26 bis della L.R. 27/1995, trattandosi di immobile già concesso in uso allo stesso richiedente dalla società Ferrotramviaria S.p.A. e dalla stessa dichiarato non più funzionale all'esercizio ferroviario;
6. **di autorizzare** il Servizio Amministrazione del Patrimonio a procedere con l'alienazione del bene suddetto a titolo oneroso, al prezzo di stima ridotto del 50% corrispondenti a complessivi €.121.000,00, attraverso la vendita diretta a favore del soggetto richiedente l'acquisto;
7. **di stabilire che** anche mediante le procedure attivande tramite PagoPa, il versamento del 30% del prezzo di acquisto, pari a €.36.300,00 avverrà prima dell'atto di stipula, mentre il restante 70%, pari a €. 84.700,00, verrà dilazionato in n. 8 rate annuali, costanti e posticipate, con la corresponsione di interessi computati al tasso legale e che a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, a tal fine è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge;
8. **di autorizzare** ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 15 del 24.07.2017, il trasferimento a titolo oneroso del cespite di cui trattasi, in favore di **omissis**, con le modalità previste dal Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017, i cui riferimenti indispensabili in uno ai dati sensibili, sono trasferiti nel separato Allegato sottratto alla pubblicazione;
9. **di autorizzare altresì**, senza la necessità di ulteriore provvedimento della Giunta, l'alienazione a favore di soggetti terzi, da individuare con procedura di evidenza pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo pieno di stima pari a €. 242.000,00, qualora la procedura di vendita a trattativa privata de quo, ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. n. 26/1995, non dovesse concludersi per rinuncia espressa del richiedente o per mancata sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso, ovvero per altre casistiche previste dalle norme;
10. **di dare atto altresì che** restano salve le prescrizioni dei pareri acquisiti, in particolare dovranno costituire obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come riportate nel parere prot. 11793 del 26/11/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali;
11. **di prendere atto** che tutte le spese nessuna esclusa rivenienti dal trasferimento di proprietà del cespite sono a totale carico degli acquirenti, manlevando l'Amministrazione regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;
12. **di demandare** al Servizio regionale proponente "Amministrazione del Patrimonio" - Sezione Demanio e Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali, nonché tutti gli adempimenti finalizzati e conseguenti all'alienazione a titolo oneroso del cespite in questione, ivi comprese le procedure connesse alla lettera b) dell'art. 26 bis della L.R. 27/1995;
13. **di incaricare** alla sottoscrizione dell'atto di compravendita la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, **omissis**
14. **di prendere atto** che il trasferimento del cespite avvenga nello stato attuale di fatto e di diritto in cui trovasi, compresi oneri attivi e passivi;
15. **di notificare** copia della presente deliberazione al soggetto richiedente l'acquisto, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio;
16. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008, con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul Burp e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. "Gestione del Demanio Regionale"

(arch. Maddalena Bellobuono)

La Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio

(Anna Antonia De Domizio)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

(Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:

Il Direttore del Dipartimento Bilancio Affari Generali e infrastrutture

(Angelosante Albanese)

L'Assessore e Vice Presidente

(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di far proprie** le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. **di dare atto che** relativamente all'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 385/1990, a favore degli Enti Locali (Provincia di Bari e Comune di Terlizzi), non sono pervenute istanze nei termini;
3. **di autorizzare** la sdemanializzazione dell'immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Terlizzi (Ba) al Foglio 22, p.lla 2221, sub. 1, quale bene non strumentale all'esercizio ferroviario;
4. **di disporre** a tal fine il passaggio di classificazione giuridica del bene de quo dall'attuale tipologia di "demanio ferroviario" regionale a quella di "Patrimonio disponibile" regionale e pertanto suscettibile di alienazione, così come statuito dalla D.G.R. n. 2412 del 19/12/2019, operando amministrativamente il passaggio di qualificazione giuridica attraverso l'aggiornamento del catalogo regionale dei beni immobili regionali.
5. **di autorizzare**, altresì, l'alienazione a titolo oneroso del suddetto cespite, censito in catasto Fabbricati del Comune di Terlizzi Fg. 22, p.lla 2221 sub. 1, a favore del Sig. **omissis**, che ne ha fatto istanza e ne ha confermato l'interesse all'acquisto, ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell'art. 26 bis della L.R. 27/1995, trattandosi di immobile già concesso in uso allo stesso richiedente dalla società Ferrotramviaria S.p.A. e dalla stessa dichiarato non più funzionale all'esercizio ferroviario;
6. **di autorizzare** il Servizio Amministrazione del Patrimonio a procedere con l'alienazione del bene suddetto

a titolo oneroso, al prezzo di stima ridotto del 50% corrispondenti a complessivi €.121.000,00, attraverso la vendita diretta a favore del soggetto richiedente l'acquisto;

7. **di stabilire che** anche mediante le procedure attivande tramite PagoPa, il versamento del 30% del prezzo di acquisto, pari a €.36.300,00 avverrà prima dell'atto di stipula, mentre il restante 70%, pari a €. 84.700,00, verrà dilazionato in n. 8 rate annuali, costanti e posticipate, con la corresponsione di interessi computati al tasso legale e che a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, a tal fine è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge;
8. **di autorizzare** ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 15 del 24.07.2017, il trasferimento a titolo oneroso del cespite di cui trattasi, in favore di omissis, con le modalità previste dal Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017, i cui riferimenti indispensabili in uno ai dati sensibili, sono trasferiti nel separato Allegato sottratto alla pubblicazione;
9. **di autorizzare altresì**, senza la necessità di ulteriore provvedimento della Giunta, l'alienazione a favore di soggetti terzi, da individuare con procedura di evidenza pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo pieno di stima pari a €. 242.000,00, qualora la procedura di vendita a trattativa privata de quo, ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. n. 26/1995, non dovesse concludersi per rinuncia espressa del richiedente o per mancata sottoscrizione dell'atto da parte dello stesso, ovvero per altre casistiche previste dalle norme;
10. **di dare atto altresì che** restano salve le prescrizioni dei pareri acquisiti, in particolare dovranno costituire obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come riportate nel parere prot. 11793 del 26/11/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali;
11. **di prendere atto** che tutte le spese nessuna esclusa rivenienti dal trasferimento di proprietà del cespite sono a totale carico degli acquirenti, manlevando l'Amministrazione regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;
12. **di demandare** al Servizio regionale proponente "Amministrazione del Patrimonio" - Sezione Demanio e Patrimonio – gli adempimenti relativi al conseguente aggiornamento del catalogo dei beni regionali, nonché tutti gli adempimenti finalizzati e conseguenti all'alienazione a titolo oneroso del cespite in questione, ivi comprese le procedure connesse alla lettera b) dell'art. 26 bis della L.R. 27/1995;
13. **di incaricare** alla sottoscrizione dell'atto di compravendita la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, *omissis*
14. **di prendere atto** che il trasferimento del cespite avvenga nello stato attuale di fatto e di diritto in cui trovasi, compresi oneri attivi e passivi;
15. **di notificare** copia della presente deliberazione al soggetto richiedente l'acquisto, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio;
16. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.r. n. 15/2008, con esclusione dell'Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul Burp e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2021	114	14.06.2021

DEMANIO REGIONALE RAMO FERROVIARIO. CASA CANTONIERA CATASTO F. DI TERLIZZI (BA) FG. 22, P.LLA 2221,
SUB. 1. AUTORIZZAZIONE ALLA SDEMANIALIZZAZIONE E ALL'ALIENAZIONE A TITOLO ONEROSO, AI SENSI
DELL'ART. 26 BIS DELLA L.R. 26.04.1995 N. 27 .

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

